



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di VENEZIA

Ufficio: URBANISTICA

ORDINANZA DEL SINDACO
DEL 12-04-2021 [N.1](#)

Oggetto: **PACCHETTO DI MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITA' DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 238 DEL 02.03.2021. INDIRIZZI PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;

Considerato che

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;

le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;

è prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Preso atto che

la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza",

IT0512 “agglomerato Verona”; IT0513 “Pianura e Capoluogo bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”;

la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;

nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM₁₀ è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che

la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS),

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.

- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;

- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Venezia del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

Dato atto che

il Comune di Campagna Lupia rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal “Nuovo Accordo di Bacino Padano”;

il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;

tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente delibera;

la stazione di riferimento per il Comune di Fiesso d'Artico è Ve – Parco Bissuola;

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021, aventi orizzonte temporale fino al 2023;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale dal 2021 al 2023, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nella ALLEGATO A parte integrante alla presente deliberazione;

Ritenuto altresì di

potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Attesa la vigenza del Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi (ex OCDPC n. 630/2020) n. 1 dell'8 gennaio 2021 con il quale, viene disposto che *“il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto di cui alla DGR n. 1898/20 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid-19”*;

Richiamati

la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;

la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

A tutta la cittadinanza di applicare, nell'arco temporale indicato per ciascuna misura, le misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10 elencate nell'allegato A alla presente

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- Che l'ottemperanza al presente atto, relativamente all'utilizzo degli impianti termici, potrà essere verificata nell'ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia.

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981.

D I S P O N E

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:
 - Settore Lavori Pubblici di questo Comune;
 - Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente;
 - Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”;
 - S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”;
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Azienda ULSS n. 3 Serenissima;

I N F O R M A

- che attraverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Si da atto che sulla presente ordinanza non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013, né in capo al Responsabile del Settore né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

IL SINDACO

NATIN ALBERTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)